

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLDRINI, MERIGGI, ALBERTI, AZZARETTI,
ONGARO BASAGLIA, POLLICE e VECCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1987

Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati
a causa di ordigni bellici in tempo di pace

ONOREVOLI SENATORI. – Sentiamo il dovere di presentare il seguente disegno di legge che affronta un argomento che nella passata legislatura è stato oggetto di discussione a seguito della presentazione di interpellanze e anche di un disegno di legge.

Questa proposta vuol essere un atto di giustizia verso un esiguo numero di cittadini che, rimasti invalidi a causa dello scoppio di ordigni bellici abbandonati dai militari a seguito di esercitazioni, cioè «manovre a fuoco» svoltesi, però, in tempo di pace, questi cittadini non hanno avuto nessun riconoscimento e quindi non hanno potuto godere dei benefici previsti per gli invalidi di guerra o per i civili rimasti invalidi in tempo di guerra.

Sollecitati quindi dai rappresentanti di questi cittadini a provvedere a sanare una situazione che, inconcepibilmente, non ha ancora trovato una soluzione, provvediamo con questa iniziativa che ha trovato ampio consenso tra i vari gruppi parlamentari.

Non è ovviamente nostra intenzione introdurre nuovi principi nella legislazione esistente, ma riteniamo sia giusto dare una soluzione a questa annosa questione estendendo a questi cittadini le norme previste per le vittime civili che si trovano in una analoga situazione e cioè rimasti invalidi a seguito di scoppio di ordigni bellici abbandonati in tempo di guerra.

Intendiamo sottolineare che sul piano finanziario il costo di questo provvedimento sareb-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

be del tutto trascurabile in quanto il numero di questi casi, così come è stato documentato, non supera la trentina.

Non intendiamo pensare che il numero così esiguo di cittadini interessati sia stata la

ragione per la mancata soluzione del problema. Il 40° della Costituzione può essere l'occasione per dare a questi cittadini, anche se pochi, una giusta e necessaria riparazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I cittadini italiani deceduti o divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi, ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti civili aventi diritto a pensione di guerra ai sensi dell'articolo 8 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con diritto al trattamento di pensione nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Art. 2.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'articolo 1 si applica anche alle situazioni pregresse purchè gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1.

Art. 3.

1. All'onere per i benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 300 milioni nel 1988 e 1989 e di lire 400 milioni nel 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Au-

mento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.